

STATUTO

**LA VOCE DELLE ONDE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORIA BR VIA INDIPENDENZA 23

Numero REA: BR - 62278

Codice fiscale: 01377470743

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-09-2005 - Statuto completo	2
--	---

merito su quanto come sopra all'ordine del giorno.

Quindi, dopo breve discussione, l'assemblea per alzata mano, dopo prova e controprova, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il nuovo statuto della società, anche in adeguamento alla nuova normativa di legge, statuto che per quanto lecito quale parte integrante e sostanziale trovasi allegato al presente Atto sotto la lettera "B";

- di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione di quanto sopra deliberato autorizzandolo ad apportare allo statuto approvato quelle modifiche che dovessero essere richieste dalle competenti autorità ai fini delle iscrizioni di legge.

Il Presidente dichiara, a seguito della verifica della regolarità della costituzione assembleare, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, in assenza di opposizioni alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dopo aver regolato lo svolgimento dell'assemblea, di aver altresì accertato i risultati della votazione e li proclama come sopra avvenuti con il consenso unanime dei soci intervenuti in assenza di astenuti e dissenzienti.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciannove e minuti uno.

Imposte e spese del presente atto, conseguenti e dipendenti sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto.

Dell'atto stesso e degli allegati ho dato lettura al comparente, il quale a mia interpellanza dichiara lo scritto conforme alla sua volontà e a verità, lo approva e sottoscrive e firma a norma di legge con me Notaio.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su sei pagine di due fogli, il presente atto viene chiuso e sottoscritto alle ore diciannove e minuti quarantatre.

F.to Maria Siliberti

F.to Achille Antonio Carrabba. Vi è sigillo.

Allegato "B" al N. 9183 di Raccolta

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Articolo uno (1)

Viene costituita fra i predetti comparenti soci ai sensi della Legge trecentottantuno/novantuno (381/91), una Società cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione: "LA VOCE DELLE ONDE Cooperativa Sociale a responsabilità limitata".

SCOPO, OGGETTO E ATTIVITA'

Articolo due (2)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata.

Ai sensi dell'art. uno (1) lettera A) e B) della Legge trecentottantuno/novantuno (381/91), la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana ed alla integrazione dei cittadini.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge tre aprile duemilauno, numero centoquarantadue e normativa successiva, integrativa e modificativa, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente.

Considerato lo scopo della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come in appresso determinati, la Cooperativa, ai sensi dell'art. uno (1), punto uno (1), lettera A) della Legge otto (8) Novembre millenovecentonovantuno (1991) numero trecentottantuno (381), ha per oggetto l'assunzione e la gestione da pubbliche amministrazioni e da privati dei seguenti servizi:

- 1) offrire assistenza diurna e notturna ai soggetti affetti da malattia mentale, minori a rischio psichiatrico e adulti, sia del territorio, sia dimessi dall'ospedale psichiatrico, anziani, tossicodipendenti e soggetti con difficoltà di inserimento sociale. Il raggiungimento di tale scopo potrà avvenire anche tramite l'attuazione di Centri di Servizio che si configurano come struttura alternativa al ricovero istituzionale;
- 2) fornire, attraverso la condivisione nella vita quotidiana da parte di tutti coloro che vi partecipano - pazienti ed operatori - un modello positivo di famiglia ai soggetti di cui sopra che, per svariati motivi non hanno ricevuto precisi e stabili modelli educativi familiari;
- 3) promuovere tutte quelle attività atte al:
 - a) recupero della capacità di autonoma gestione del corpo;
 - b) gestione degli atti quotidiani necessari per un'esistenza dignitosa;
 - c) sviluppo delle capacità relazionali all'interno del piccolo gruppo;
 - d) sviluppo delle capacità relazionali nel sociale;
- 4) realizzare tutte le strutture utili e necessarie per la vita e lo sviluppo di Comunità Terapeutiche intese al recupero dei malati mentali, anziani, tossicodipendenti, soggetti con difficoltà di inserimento sociale;
- 5) fornire assistenza domiciliare e telesoccorso;

6) costituire un centro studi che si occupi di indagini sociologiche, inchieste, sondaggi, richieste statistiche relative alla comunità locale nonché di quelle limitrofe;

7) promuovere iniziative di carattere socio-culturale anche attraverso la costituzione di laboratori di pittura, di laboratori artigianali, di un centro di incontro e di dialogo per quanti si trovano in difficoltà a causa di deficit psichico, di un centro psico-terapico e di corsi di formazione professionale per la preparazione dei futuri operatori ed educatori che potrebbero entrare nella cooperativa;

8) promuovere ogni altra iniziativa tendente a sviluppare una sempre più autentica presa di coscienza dei problemi dell'emarginazione che colpiscono i malati mentali;

9) organizzare e gestire corsi di formazione professionale, a tal fine potrà utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie;

10) favorire a conclusione del ciclo di recupero dei soggetti svantaggiati, previo parere favorevole degli organismi sanitari preposti alla vigilanza e allo scopo di agevolarne la risocializzazione, il loro inserimento nella cooperativa, nella misura del 30% (trenta per cento) per l'impiego a tempo parziale o a tempo pieno;

11) svolgere qualsiasi altra attività ritenuta utile per la tutela degli interessi e la soluzione dei problemi sociali ed economici dei singoli soci e della Comunità;

12) favorire e sviluppare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei;

13) organizzare e gestire corsi di formazione professionale destinati al reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti portatori di handicap psichici e fisici o comunque "svantaggiati". A tal fine potrà utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie.

La Cooperativa, inoltre, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ex art. uno (1) della legge otto (8) novembre millenovecentonovantuno (1991), numero trecentottantuno (381) e nel pieno rispetto del collegamento funzionale tra le tipologie di cui ai punti A) e B) dell'articolo uno (1) della legge n. trecentottantuno (381) medesima, nonché delle indicazioni di cui alla legge regionale undici (11) febbraio duemiladue (2002), n. due (2) ha lo scopo di assumere da persone fisiche, da Amministrazioni Statali e/o Parastatali, da persone giuridiche, pubbliche e private, da Enti pubblici e privati sia italiani che esteri, di qualsiasi lavoro finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei seguenti settori:

1) artigianato;

2) ambiente e Beni Culturali;

3) manutenzioni civili ed industriali di carattere edile, elettrico, idraulico, stradale, termoidraulico, di falegnameria e carpenteria;

4) impianti elettrici, idraulici, e di condizionamento;

5) salvaguardia del territorio;

6) pulizie civili, industriali, ambientali, ospedaliere, pulizie di vetture ferroviarie, autobus ed ogni altro mezzo di trasporto;

7) commercio;

8) installazione e manutenzione di verde e giardinaggio in genere, bonifica e rimboschimento;

9) lavorazione del legno, costruzione e restauro mobili;

10) gestione di autorimesse e parcheggi pubblici e privati;

11) facchinaggi vari e manovalanza in genere;

12) attività di custodia e vigilanza mobili ed immobili;

13) servizi di lavanderia, stireria e tintoria;

14) trasporto merci, persone, valori e documenti;

15) servizio mensa e ristorazione collettiva, gestione di pubblici esercizi, centri termali, stazioni balneari e montane per Enti pubblici e privati, centri di gastronomia, caffetteria, centri di preparazione e confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generali di cucina e ristorazione per Enti pubblici e privati;

16) gestione di impianti sportivi e ricreativi;

17) attività integrate che riguardano due o più settori sopra citati e altri servizi in ogni forma di espressione.

Al fine di poter svolgere congiuntamente le attività previste dall'art. uno (1) lettera A) e B) della Legge trecentottantuno/novantuno (381/91) e dell'art. due (2) del presente statuto, la Cooperativa dovrà tenere due distinte contabilità, una per il settore A ed una per il settore B.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa aderisce all'Associazione nazionale di Categoria e alla relativa Associazione Regionale o Provinciale aderente alla Confederazione Cooperative Italiane nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono Iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro.

La cooperativa potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici (Regioni, Province, comuni, ASL) ed assumere dagli stessi e dai privati la concessione in appalto di lavori e servizi.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ad eccezione di quelle per cui la legge prevede l'adozione di un diverso tipo societario; può partecipare quindi anche ad appalti commessi sia da enti pubblici che privati, può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, private o pubbliche, od imprese aventi oggetto

analogo od affine o connesso al proprio, può aderire a consorzi e ad associazioni anche di tutela ed assistenza del movimento cooperativo, può anche accedere a qualsiasi agevolazione prevista dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria. Viene espressamente esclusa ogni attività che necessiti dell'iscrizione ad Albi professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge trentuno gennaio millenovecentonovantadue numero cinquantanove e normativa integrativa, modificativa e successiva.

SEDE

Articolo tre (3)

La sede della società è fissata in Oria (BR).

CAPITALE SOCIALE

Articolo quattro (4)

Il capitale sociale è variabile ed è ripartito in quote del valore minimo consentito dalla legge. I conferimenti in denaro dovranno essere versati all'atto della sottoscrizione. Il capitale sociale può essere liberato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dal Regolamento approvato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

SOCI ORDINARI

Articolo cinque (5)

Il numero dei soci non può essere inferiore al limite minimo stabilito dalla legge per le società cooperative.

Può essere socio chiunque persona fisica condivida i fini sociali ed intenda contribuire alla loro realizzazione.

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, possono divenire soci persone fisiche che appartengono alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori - possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che desiderino perseguire gli scopi sociali e che esercitino o intendano esercitare arti e mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che per la loro capacità, attitudine e specializzazione professionale possano partecipare direttamente all'attività sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo;
- b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) soci volontari - che prestano la loro attività spontaneamente e gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà e non possono superare la metà del numero complessivo dei so-

ci e vengono iscritti in apposita sezione del libro dei soci.

Ad essi viene corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; essi comunque devono risultare coperti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Possono altresì essere soci persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. Non possono essere ammessi alla qualifica di soci gli interdetti, gli inabilitati e i falliti non riabilitati. Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo della società, dichiarando di obbligarsi all'osservanza del presente atto costitutivo e delle deliberazioni degli Organi Sociali e indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, domicilio, attività svolta, codice fiscale, la quota che nei limiti di legge intende sottoscrivere, il versamento della tassa di ammissione. Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza. Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'Organo Amministrativo nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa. L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti per l'ammissione e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti. Il nuovo ammesso deve versare l'importo della quota all'atto della sottoscrizione e, se previsto, anche l'importo del sovrapprezzo. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione dell'Organo Amministrativo relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà come non avvenuta. In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è vincolante.

I soci sono obbligati:

a) al versamento di una quota di ammissione da determinarsi

dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, delle quote sociali e dell'eventuale sovrapprezzo;

b) ad osservare l'atto costitutivo e le deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea e dall'Organo Amministrativo;

c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento cooperativo.

Il versamento delle quote sottoscritte può essere effettuato in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

a) per metà dell'importo all'atto della sottoscrizione;

b) per il residuo 50% (cinquanta per cento) anche ratealmente secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il mancato versamento delle quote di cui sopra comporta l'inefficacia della delibera di ammissione.

Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società sottoscrivono nuove quote.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto a partire dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

Articolo sei(6)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo duemilacinquecentoventisette (2527), comma tre (3) del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale non inferiore a cinque anni, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli duemilaquattrocentoventidue (2422) e duemilacinquecentoquarantacinque (2545) bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo sette

(7) del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo sette(7) del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

SCIoglimento INDIVIDUALE DEL RAPPORTO

Articolo sette(7)

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione e in caso di impossibilità di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente atto costitutivo, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso. Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione ai sensi dell'art. diciassette (17) del presente statuto. Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusu-

ra dell'esercizio in corso ove il recesso venga perfezionato

e comunicato novanta giorni prima della chiusura ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti ove esistenti o dal rapporto mutualistico;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;

c) che venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla legge o in concorrenza con la cooperativa;

d) nei casi previsti dagli articoli duemiladuecentottantasei e duemiladuecentottantotto del codice civile;

e) per mancanza o per la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo, e che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;

g) che, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre assemblee consecutive.

Nel caso indicato alla lettera b) il socio inadempiente dovrà essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che lo stesso non abbia adempiuto.

h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi dell'art. diciassette (17) del presente statuto. L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci. In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante lettera raccomandata a mano con ricevuta di consegna. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della

Cooperativa.

Nel caso di decesso di un socio il rapporto societario continuerà con l'erede o legatario di lui, purchè questi abbia i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro sei (6) mesi dalla morte del socio, a pena di decadenza, sia accolta dal Consiglio di Amministrazione. In caso di pluralità di eredi devono nominare un rappresentante comune.

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato e del sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità sociale ove versato e non capitalizzato, oltre ai dividendi già maturati, decurtato delle perdite imputabili al capitale in proporzione alle quote possedute. Il rimborso, salva la possibilità per la cooperativa di ritenere quanto necessario a copertura di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile nei confronti del socio, sarà effettuato allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio.

SOCI SOVVENTORI

Articolo otto (8)

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo quattro della legge trentuno (31) gennaio millenovecentonovantadue (1992) numero cinquantanove (59).

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro venticinque e ottantadue (25,82) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a dieci.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci operatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli

eventuali privilegi attribuiti alle quote, nei limiti di legge, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta un voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo duemilaquattrocottotrentasette (2437) del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del presente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione relativi all'esercizio dell'attività.

Per quanto non previsto ai soci sovventori si applicano le norme di legge.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo nove(9)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale di euro cinquantuno e sessantacinque (51,65);
- b) dal fondo di riserva legale formato ai sensi di legge;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte anche ai sensi dell'articolo duemilacinquecentotrentasei codice civile.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita della società nè allo scioglimento della stessa.

BILANCIO, UTILI E RISTORNI

Articolo dieci (10)

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza e in aderenza alla normativa di legge nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi sociali, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente atto costitutivo. Il progetto di bilancio deve essere presentato per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio.

Al fine di poter svolgere congiuntamente le attività previste dall'art. uno (1) lettera A) e B) della Legge trecentonovantuno/novantuno (391/91) e dell'art. quattro (4) del presente statuto, la Cooperativa dovrà tenere due distinte contabilità, una per il settore A ed una per il settore B.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare compresi gli ammortamenti.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o comunque nella diversa misura e con le modalità fissate dalla legge;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio a fini mutualistici;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella

misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e che comunque non potrà superare i limiti previsti per le cooperative a mutualità prevalente anche con riferimento al dividendo spettante ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori il tutto anche ai sensi dell'articolo duemilacinquecentoquattordici codice civile, nonchè all'erogazione di un dividendo di cui al precedente articolo cinque bis;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) e d) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera e).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorno sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti mutualistici effettuati dai soci nella società, nonchè alle acquisizioni mutualistiche effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare in caso di ristorni positivi in alternativa di distribuirli in denaro o in natura, di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute, di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà comunque essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento della cooperativa.

L'Assemblea può stabilire a norma dell'articolo dodici (12) della legge diciassette (17) febbraio millenovecentosettantuno (1971) n. centoventisette (127) l'istituzione di fondi di finanziamento con prestiti dei soci.

Ciascun socio lavoratore con anzianità di servizio di otto anni potrà chiedere al Consiglio di Amministrazione per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro un'anticipazione

non superiore al 70% (settanta per cento) del trattamento cui avrebbe diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.

Ai sensi dell'articolo duemilacentoveventi (2120) codice civile comma undici (11), le richieste potranno essere formulate oltre che per i casi di cui all'art. duemilacentoveventi (2120) codice civile comma otto (8) e dagli art. tre (3) commi due (2), cinque (5) e sei (6) della legge otto (8) marzo duemila (2000) n. cinquantatre (53), anche nelle seguenti ulteriori ipotesi:

- a) ristrutturazione prima casa;
- b) acquisto arredamento prima casa;
- c) acquisto auto;
- d) partecipazione a corsi di formazione professionale.

In ogni caso il richiedente dovrà fornire idonea documentazione giustificativa che sarà comunque valutata discrezionalmente dal Consiglio di amministrazione.

Le richieste saranno soddisfatte annualmente dal Consiglio di Amministrazione compatibilmente con le disponibilità di cassa.

DURATA

Articolo undici (11)

La durata della società è fissata dal giorno di costituzione sino al trentuno dicembre del duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ORGANI SOCIALI

Articolo dodici (12)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

ASSEMBLEA

Articolo tredici (13)

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito dieci (10) giorni prima dell'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non

risultati legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e sono presenti o informati tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione in argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, se nominato, nonché determina i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione per tutta la durata della carica;
- 3) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente atto costitutivo su proposta dell'organo amministrativo;
- 4) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni od eccezionalmente e per speciali motivi come innanzi entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale se istituito o da almeno un terzo dei soci. In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti e rappresentati i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti di tutti i soci

della cooperativa presenti o rappresentati alla riunione, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno tranne che sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla emissione di quote destinate a soci sovventori, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno i due terzi dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto, fatti salvi eventuali maggiori quorum di legge inderogabili.

I soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa o da quelli non intervenuti non oltre quindici (15) giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano. Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un (1) socio. Le deleghe devono essere conservate fra gli atti sociali. I soci persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni cento (100) quote sottoscritte, con un massimo di cinque (5) voti. Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione salvo quanto previsto al precedente articolo cinque bis. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'articolo duemilacinquecentoquarantuno codice civile. Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando richiesto dalla legge o ritenuto opportuno. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione

della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli articoli duemilacinquecentotrentotto e seguenti del codice civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle Società a responsabilità limitata.

AMMINISTRAZIONE

Articolo quattordici (14)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a quello stabilito dalla legge e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati dalla legge ai soci. L'organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, stipulare mutui e finanziamenti in genere, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

Gli Amministratori possono delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio può nominare comitati tecnici, anche di consulenti esterni, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se istituito il relativo Collegio, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo duemilatrecentottantasei codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso all'assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione. Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

RAPPRESENTANZA

Articolo quindici (15)

Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione nonchè consulenti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme di legge vigenti.

L'amministratore delegato rappresenta la società in relazione alle attività a lui delegate.

CONTROLLO ENDOSOCIETARIO

Articolo sedici (16)

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo duemilaquattrocentosettantasette codice civile e negli altri casi in cui la legge lo rende obbligatorio, la nomina e il funzionamento del collegio sindacale, che per quanto lecito effettuerà anche il controllo contabile, saranno regolati secondo le disposizioni di legge.

CONTROVERSIE

Articolo diciassette(17)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assem-

bleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Brindisi, con gli effetti previsti dagli artt. trentotto (38) e seguenti Del Decreto Legislativo cinque/duemilatre (5/2003).

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come previsto nella presente clausola, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale.

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo numero cinque/duemilatre (5/2003), salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro quindicimila virgola zero zero (15.000,00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli dieci (10) e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli iscritti presso l'Albo dell'Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e dei Notai e sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. trentacinque (35), comma uno (1) del Decreto Legislativo n. cinque/duemilatre (5/2003).

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo trentasei (36) Decreto Legislativo n.

cinque/duemilatre (5/2003) i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. trentacinque (35), comma due (2), D.Lgs n. cinque/duemilatre (5/2003), nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica di Ufficio o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo diciotto (18)

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tal caso l'assemblea dei soci, con le maggioranze di legge, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquidazione.

L'intero patrimonio sociale residuo alla liquidazione della società, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e comunque per fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico ai sensi della normativa vigente per il conseguimento dei benefici relativi alle attività mutualistiche e alle cooperative a mutualità prevalente.

REGOLAMENTO

Articolo diciannove (19)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo e la disciplina dei rapporti tra la Società ed i soci, con determinazione nei limiti di legge dei criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, sono demandati al Regolamento della Cooperativa che sarà se necessario o utile redatto a cura dell'Organo amministrativo ed approvato dall'Assem-

blea dei soci con le maggioranze previste per le modificazio-
ni dell'atto costitutivo. Nel regolamento potranno essere
stabiliti l'ordinamento e le mansioni di appositi Comitati
tecnici se istituiti.

DISPOSIZIONE GENERALE

Articolo venti (20)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-
genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità
prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-
tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma
dell'articolo duemilacinquecentodiciannove (2519) si applica-
no, in quanto compatibili, le norme delle società a responsa-
bilità limitata.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-
serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e
di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-
tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-
ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo duemilacinquecentoquattordici (2514) codice ci-
vile per cui v'è:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-
sato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti
in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a
due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-
cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-
perazione.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo ventuno (21)

(Sottoscrizioni - conferimenti - partecipazioni dei soci)

Il capitale sociale è attualmente fissato in euro novecento-
ventinove virgola settanta (929,70).

Nomina membri Organo Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri.

Organo di controllo interno.

La società non ha organo di controllo, salve le disposizioni
del presente statuto e di legge.

Primo esercizio sociale

Il primo esercizio sociale si è chiuso il trentuno dicembre
dell'anno di costituzione della società.

Indirizzo sociale.

Ai sensi dell'articolo centoundici (111) ter delle disposi-

zioni di attuazione del codice civile ed ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese l'indirizzo attuale della società è alla via Latiano civico trentatre del comune di Oria.

F.to Maria Siliberti

F.to Achille Antonio Carrabba. Vi è sigillo.

Copia conforme all'originale in più fogli ed ai suoi allegati muniti delle prescritte firme composta di otto fogli in carta semplice per uso consentito.

Ostuni, 24 MARZO 2005